



CITTA' DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)
SICUREZZA DEL CITTADINO
SICUREZZA DEL CITTADINO

Ordinanza n. 182

OGGETTO *proroga ordinanza n. 166/25 relativa all'istituzione di divieto di transito veicolare nel tratto di Via Cocchetti, per lavori di allacciamento alla rete dell'acquedotto e/o fognatura*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la richiesta di proroga prot. 33508 del 07/08/2025, presentata dalla ditta Me – Gas, avente sede in Capriolo Via Cerese n. 151;

Considerato che per terminare i lavori stradali menzionati occorre prorogare i termini di scadenza dell'ordinanza n. 166/25;

Ritenuto il provvedimento per la disciplina della circolazione temporanea qui elaborato in grado di soddisfare interessi pubblici primari quali sicurezza della circolazione stradale ed al contempo garantire comunque una viabilità efficace;

Visto:

- *il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- *il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;*
- *il Decreto del 10/07/2002, disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;*
- *l'art. 38 comma 3° del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

ORDINA

la proroga dal giorno 15/08/2025 al giorno 29/08/2025 nell'orario giornaliero compreso dalle ore 07.30 alle ore 18.30 l'adozione dei seguente provvedimenti viabilistico generale, da adottarsi nello specifico secondo le disposizioni sotto impartite:

nel tratto interessato dai lavori di via Cocchetti (vedi ordinanza 166/25)), l'istituzione del divieto di transito veicolare.

DISPONE

Che le prescrizioni della presente ordinanza vengano portate alla conoscenza della generalità dei cittadini mediante segnaletica conforme agli allegati del citato D.P.R. 495/92 da posizionarsi a cura della ditta richiedente.

L'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92 sono incaricati della vigilanza circa il rispetto della presente ordinanza. I trasgressori verranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs. 285/92.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. 37 ultimo comma del D. Lgs. 285/92 e con le formalità stabilite dal D.P.R. 495/92, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell'atto medesimo, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dagli stessi termini.

Copia della presente viene inviata a:

Al richiedente megas@legalmail.it

Rovato, lì 08/08/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott.ssa Silvia Contrini

firmato digitalmente